



I vostri nuotatori di salvataggio

Statuti

Società Svizzera di Salvataggio SSS

Approvato dall'Assemblea dei delegati della SSS il 26.04.2025.

Premessa

- L'inclusione e la diversità rappresentano per noi dei valori importanti. Per quanto riguarda il linguaggio inclusivo di genere, ci impegniamo ad adottare un approccio flessibile e pragmatico ricorrendo a denominazioni e formulazioni neutre che non fanno riferimento a un determinato genere o menzionando entrambi i generi. Rinunciamo consapevolmente all'uso del maschile sovraesteso.
- Il presente documento è disponibile in tedesco, francese e italiano. In caso di difficoltà d'interpretazione fa stato la versione tedesca.

Contenuto

I.	Nome e sede	3
Art. 1	Nome, sede e appartenenza	3
II.	Scopo, obiettivi e compiti	3
Art. 2	Scopo e obiettivi	3
Art. 3	Compiti e organizzazione	3
III.	Posizione in merito alle istituzioni dello sport svizzero	4
Art. 4	Riconoscimento dello Statuto in materia di etica	4
Art. 5	Indagini sulle violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica	4
Art. 6	Giudizio delle violazioni dello Statuto sul doping	4
Art. 7	Giudizio delle violazioni dello Statuto in materia di etica	4
IV.	Adesione	4
Art. 8	Categorie di membri	4
Art. 9	Inizio dell'adesione	5
Art. 10	Diritti e doveri	5
Art. 11	Sezioni	5
Art. 12	Regioni	5
Art. 13	Membri collettivi	5
Art. 14	Membri individuali	6
Art. 15	Membri sostenitori	6
Art. 16	Membri onorari	6
Art. 17	Fine dell'adesione	6
V.	Organizzazione	6
Art. 18	Organi	6
1.	Assemblea dei delegati	7
Art. 19	Assemblea dei delegati ordinaria	7
Art. 20	Competenze	7
Art. 21	Procedura	7
Art. 22	Diritto di voto e di elezione	8
Art. 23	Assemblea dei delegati straordinaria	8
2.	Comitato centrale	8
Art. 24	Composizione	8
Art. 25	Compiti	9
3.	Società di revisione esterna	9
Art. 26	Società di revisione esterna	9
4.	Commissione di controllo della gestione	9
Art. 27	Commissione di controllo della gestione	9
5.	Consiglio Cristoforo	10
Art. 28	Scopo e organizzazione	10
VI.	Finanze	10
Art. 29	Mezzi finanziari	10
Art. 30	Responsabilità	10
VII.	Disposizioni finali	10
Art. 31	Modifica degli statuti e scioglimento	10
Art. 32	Entrata in vigore e annullamento del diritto attuale	11



I vostri nuotatori di salvataggio

I. Nome e sede

Art. 1 Nome, sede e appartenenza

¹La Società Svizzera di Salvataggio SSS, chiamata in seguito SSS, esiste in Svizzera dal 9 aprile 1933 ed è un'associazione apolitica e aconfessionale secondo l'articolo 60 e segg. del Codice civile svizzero. La sede si trova presso il domicilio della Sede amministrativa.

²La SSS è membro della Croce Rossa Svizzera. In quanto tale, agisce conformemente ai suoi principi, ai suoi statuti, alle sue direttive e alle sue decisioni e il suo emblema è composto da un anello di salvataggio con una croce rossa in sfondo bianco su tre onde.

³La SSS è anche membro dell'International Life Saving Federation (ILS) e di Swiss Olympic. La SSS è l'associazione svizzera competente per tutte le questioni relative al nuoto di salvataggio e rappresenta gli interessi dell'associazione all'interno di tali organizzazioni mantello.

II. Scopo, obiettivi e compiti

Art. 2 Scopo e obiettivi

¹La Società Svizzera di Salvataggio SSS è un'organizzazione di pubblica utilità che opera sulla base delle direttive ZEWO e ha per scopo la protezione e il salvataggio di vite umane nell'acqua e nelle sue immediate vicinanze.

²La SSS raggiunge i suoi scopi mediante

- l'informazione in merito ai possibili pericoli legati all'acqua
- l'incoraggiamento attivo del nuoto quale sport per tutti
- l'impegno a favore dei giovani e la formazione delle nuove leve
- l'organizzazione di corsi di formazione e di formazione continua per soccorritori di ogni età in modo da assicurarne sempre la disponibilità
- lo svolgimento di compiti di sorveglianza e salvataggio
- la collaborazione con altre organizzazioni di salvataggio e di sport acquatici
- la disponibilità a raccogliere sempre nuove sfide e a continuare nel suo sviluppo

Art. 3 Compiti e organizzazione

¹La SSS vuole rafforzare ulteriormente la sua posizione nella popolazione mediante la sua struttura federalistica e decentralizzata, l'elevato grado di volontariato, l'ampio spettro di offerte di corsi, la politica di informazione chiara, la gestione delle finanze trasparente e il Consiglio Cristoforo.

²La SSS si compone di organi centrali conformemente all'art. 18, di Regioni e di Sezioni. La SSS svolge i suoi compiti secondo il principio della sussidiarietà, vale a dire che i compiti vengono suddivisi tra i diversi livelli, senza sovrapposizioni delle competenze.



I vostri nuotatori di salvataggio

III. Posizione in merito alle istituzioni dello sport svizzero

Art. 4 Riconoscimento dello Statuto in materia di etica

La SSS si impegna a favore di un'attività sportiva salutare, rispettosa, leale e di successo. La federazione sportiva - così come i suoi organi e i suoi Membri - si attiene a questi valori, rapportandosi agli altri in maniera rispettosa, agendo e comunicando in modo trasparente. La SSS e i suoi Membri diretti e indiretti riconoscono e rispettano a tal scopo la Carta etica, lo Statuto in materia di etica dello sport svizzero e lo Statuto sul doping di Swiss Olympic, nonché gli altri documenti esplicativi. La SSS diffonde questi principi nel suo campo d'azione.

Art. 5 Indagini sulle violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica

Le indagini sulle presunte violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica vengono condotte da Swiss Sport Integrity e possono essere sanzionate in base ai casi definiti nello Statuto in materia di etica.

Art. 6 Giudizio delle violazioni dello Statuto sul doping

¹Il Tribunale dello sport svizzero è competente in forma esclusiva per il giudizio e il sanzionamento delle violazioni dello Statuto sul doping in prima istanza. Il Tribunale dello sport svizzero applica le proprie norme procedurali.

²Le decisioni del Tribunale dello sport svizzero in materia di doping possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali.

Art. 7 Giudizio delle violazioni dello Statuto in materia di etica

¹Il Tribunale dello sport svizzero è competente per il giudizio e il sanzionamento delle violazioni dello Statuto in materia di etica quale unica istanza, ad esclusione dei tribunali statali. Il Tribunale dello sport svizzero applica le proprie norme procedurali.

²È fatta salva la competenza di Swiss Sport Integrity per l'emanazione di misure e sanzioni nei casi definiti nello Statuto in materia di etica.

IV. Adesione

Art. 8 Categorie di membri

La SSS si compone di

a) Membri con diritto di voto e contribuenti:

- Sezioni
- Regioni
- Membri collettivi

b) Membri senza diritto di voto e non contribuenti:

- Membri individuali
- Membri sostenitori
- Membri onorari



I vostri nuotatori di salvataggio

Art. 9 Inizio dell'adesione

¹L'ammissione delle Regioni avviene su richiesta scritta e dopo la verifica degli statuti da parte dell'Assemblea dei delegati su proposta del Comitato centrale.

²L'ammissione dei Membri collettivi avviene su richiesta scritta e su proposta del Comitato centrale da parte dell'Assemblea dei delegati.

³L'ammissione delle Sezioni avviene da parte dell'Assemblea dei delegati dopo la verifica degli statuti su richiesta delle Regioni.

⁴Al momento della loro adesione alla Sezione i Membri diventano automaticamente anche Membri individuali della propria Regione e della SSS.

⁵L'ammissione dei Membri patrocinatori e dei Membri sostenitori è di competenza del Comitato centrale.

⁶I Membri onorari vengono nominati dall'Assemblea dei delegati su richiesta del Comitato centrale.

Art. 10 Diritti e doveri

¹Tutti i Membri possono usufruire delle infrastrutture e prestazioni della SSS. Inoltre, hanno il diritto di partecipare a eventi e manifestazioni della SSS.

²D'altro canto i Membri sono tenuti a promuovere gli obiettivi della SSS come pure a rispettarne gli statuti, i regolamenti e le decisioni.

³Nel quadro degli obiettivi promossi dalla SSS e dalla CRS, i suoi Membri possono anche svolgere compiti nell'amministrazione pubblica.

Art. 11 Sezioni

¹Le Sezioni sono organizzate in associazioni ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. Di regola usano il nome SSS e utilizzano almeno l'emblema originale della SSS.

²Le Sezioni godono di un elevato grado d'autonomia per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione e il disbrigo dei loro compiti, nei limiti fissati dagli statuti, dalle decisioni della SSS e dalla Regione competente.

Art. 12 Regioni

¹Le Sezioni sono riunite in Regioni. Anche queste sono organizzate in associazioni ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. Di regola usano il nome SSS e utilizzano l'emblema originale della SSS.

²Le Regioni rappresentano l'anello di congiunzione tra la SSS e le Sezioni e adempiono in particolare i seguenti compiti:

- richiesta relativa ad ammissione o esclusione di Membri da parte dell'Assemblea dei delegati
- svolgimento dei compiti della SSS nella propria Regione
- consulenza e controlling delle attività delle Sezioni affiliate
- esecuzione dei compiti attribuiti dagli organi centrali
- rapporto annuale (o eventualmente periodico) presso il Comitato centrale

³Le Regioni hanno il diritto di emettere direttive nei confronti delle Sezioni.

Art. 13 Membri collettivi

Possono essere ammessi come Membri collettivi quelle organizzazioni e istituzioni attive su tutto il territorio nazionale che sostengono la SSS nello svolgimento dei suoi compiti.



I vostri nuotatori di salvataggio

Art. 14 Membri individuali

L'ammissione di una persona fisica o giuridica a una Sezione oppure Regione comporta automaticamente anche l'adesione in qualità di Membro alla SSS. All'Assemblea dei delegati questi Membri vengono rappresentati dalle Sezioni e dalle Regioni.

Art. 15 Membri sostenitori

Possono essere ammesse come Membri sostenitori le persone fisiche e giuridiche che si identificano con gli obiettivi della SSS e che la sostengono nelle sue attività a livello finanziario e/o materiale.

Art. 16 Membri onorari

Possono essere nominate Membri onorari le persone fisiche che si sono rese benemerite nell'ambito della SSS.

Art. 17 Fine dell'adesione

¹I Membri elencati all'art. 8 lett. a possono presentare le loro dimissioni dalla SSS per la fine di un anno civile a condizione che rispettino un termine di disdetta di tre mesi. Inoltre, l'appartenenza all'associazione cessa in caso di scioglimento di un'organizzazione oppure in caso di decesso del Membro.

²I Membri che contravvengono agli statuti, ai regolamenti e alle decisioni dell'associazione oppure trasgrediscono in altro modo grave contro gli interessi della SSS possono venire esclusi dalla società. Prima di essere esclusi, il Membro interessato o l'organizzazione interessata hanno il diritto di essere ascoltati. Per l'esclusione dei Membri ai sensi dell'art. 8 lett. a, è necessaria l'approvazione dell'Assemblea dei delegati, che viene richiesta dal Comitato centrale.

Le esclusioni di Membri ai sensi dell'art. 8 lett. b possono essere disposte dal Comitato centrale. La persona interessata ha il diritto di impugnare la decisione del Comitato centrale alla successiva Assemblea dei delegati.

³Al momento della cessazione dell'appartenenza all'associazione il Membro è tenuto a restituire il materiale ricevuto a titolo gratuito e a rimborsare eventuali prestiti. Inoltre, il Membro non ha il diritto di continuare a utilizzare né il nome né l'emblema della SSS.

⁴Nel caso in cui una Sezione oppure una Regione venisse sciolta, il suo patrimonio deve essere versato al Comitato regionale, rispettivamente al Comitato centrale, che ha il compito di gestirlo per un periodo di cinque anni e di tenerlo a disposizione per una eventuale nuova costituzione. Al termine di questo periodo il patrimonio diventa proprietà della Regione, rispettivamente della SSS.

V. Organizzazione

Art. 18 Organi

Gli organi della SSS sono:

1. l'Assemblea dei delegati
2. il Comitato centrale
3. la Società di revisione esterna
4. la Commissione di controllo della gestione
5. il Consiglio Cristoforo



I vostri nuotatori di salvataggio

1. Assemblea dei delegati

Art. 19 Assemblea dei delegati ordinaria

¹L'Assemblea dei delegati ordinaria si riunisce una volta all'anno, di regola prima del 1° maggio.

²La convocazione dell'Assemblea dei delegati, menzionante l'ordine del giorno, deve avvenire per iscritto o tramite l'organo dell'associazione, con almeno quattro settimane di preavviso. Inoltre, a tutti i Membri con diritto di voto viene inviata una documentazione complementare e la scheda di voto.

Art. 20 Competenze

¹L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione. Le competono tutti i compiti attribuitigli per legge e dagli statuti:

- a) l'approvazione del verbale
- b) l'approvazione dei rapporti annuali del Comitato centrale e del Consiglio Cristoforo
- c) l'approvazione dei conti annuali e la concessione del discharge al Comitato centrale
- d) la determinazione dei contributi dei Membri e l'approvazione della pianificazione pluriennale
- e) l'elezione del/della Presidente centrale e dei Membri del Comitato centrale soggetti a libera elezione
- f) la conferma dei Membri del Comitato Centrale nominati dalle Regioni SSS e dalla CRS
- g) l'elezione della Società di revisione esterna e dei Membri della Commissione di controllo della gestione
- h) l'elezione del/della Presidente e dei Membri del Consiglio Cristoforo
- i) la decisione in merito alla filosofia dell'associazione
- j) l'ammissione di Sezioni, Regioni e Membri collettivi
- k) la deliberazione in merito all'esclusione di Membri su richiesta del Comitato centrale o di una Regione
- l) la nomina dei Membri onorari
- m) l'approvazione del Regolamento dell'attività della SSS e del Regolamento della Commissione di controllo della gestione
- n) l'approvazione di un concetto linguistico nella SSS
- o) il trattamento di questioni che le vengono sottoposte dal Comitato centrale
- p) la deliberazione in merito alla modifica degli statuti oppure allo scioglimento della società

²Ciascun Membro con diritto di voto può presentare al Comitato centrale delle proposte di oggetti da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati. Tali proposte, corredate dalla motivazione scritta, devono pervenire alla Sede amministrativa o al/alla Presidente centrale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea.

Art. 21 Procedura

¹Ogni Assemblea dei delegati convocata conformemente agli statuti è legittimata a decidere in modo definitivo in merito a tutte le questioni di cui è competente in virtù della legge e dei presenti statuti. Di regola le Sezioni e le Regioni sono rappresentate all'Assemblea dei delegati dal/dalla loro presidente e da altri Membri del Comitato.

²Di regola elezioni e votazioni si svolgono a scrutinio palese. Tuttavia, un terzo degli aventi diritto di voto presenti può chiedere l'elezione o la votazione segreta.

³Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi. A partire dal terzo turno viene eliminato ogni volta il candidato con il peggior risultato.



I vostri nuotatori di salvataggio

⁴Per le votazioni è necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti decide il/la Presidente dell'Assemblea.

⁵L'Assemblea dei delegati non può decidere in merito agli oggetti che non sono stati comunicati in modo regolamentare.

⁶Durante l'Assemblea dei delegati viene steso un verbale che deve essere firmato dal/dalla Presidente dell'Assemblea e dal/dalla verbalista.

⁷In caso di elezioni e votazioni, per il conteggio della maggioranza, non saranno considerate né le schede bianche o nulle né le astensioni.

Art. 22 Diritto di voto e di elezione

¹All'Assemblea dei delegati le Sezioni, le Regioni e i Membri collettivi dispongono ciascuno di un voto.

²Tutti i Membri della SSS possono formulare delle proposte sulle trattande figuranti all'ordine del giorno.

³Non è ammessa la rappresentanza o il cumulo di singoli voti.

Art. 23 Assemblea dei delegati straordinaria

Un'Assemblea dei delegati straordinaria viene convocata su decisione del Comitato centrale oppure se un quinto dei Membri con diritto di voto ne fa richiesta conformemente all'art. 8 lett. a. In questo caso l'assemblea deve tenersi entro tre mesi dalla data di richiesta. La convocazione avviene conformemente all'art. 19 cpv 2.

2. Comitato centrale

Art. 24 Composizione

¹Il Comitato centrale è composto:

- dal/dalla Presidente centrale
- da un/una rappresentante per ogni Regione, di regola il/la Presidente della Regione
- da un/una rappresentante della Croce Rossa Svizzera
- da un massimo di tre altre persone, di regola esterne

²Nella composizione dei Membri eletti e con diritto di voto del Comitato centrale uomini e donne devono essere rappresentati almeno al 40% ciascuno¹.

³I Membri del Comitato centrale restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Il mandato inizia con l'Assemblea ordinaria dei delegati.

La durata complessiva del mandato non può superare i 12 anni, o i 15 anni se è stato assunto almeno un mandato come Presidente centrale.

⁴Eccezion fatta per il/la Presidente, il Comitato centrale si costituisce autonomamente e regola anche la supplenza del/della Presidente.

¹ Nel contesto della quota di genere, lo Standard di settore per lo sport svizzero si riferisce ai generi iscritti al Registro informatizzato dello stato civile.



I vostri nuotatori di salvataggio

Art. 25 Compiti

¹Il Comitato centrale è l'organo di gestione della SSS. Secondo i poteri conferitigli dai presenti statuti, ha il diritto e il dovere di perseguire lo scopo della SSS descritto all'articolo 2. È inoltre responsabile di tutte le attività non assegnate ad un altro organo dalla legge, dagli statuti o dai regolamenti.

Il Comitato centrale si impegna in modo particolare per la trasparenza e per uno scambio di informazioni e opinioni aperto e costruttivo all'interno di tutta la SSS.

Per adempiere i suoi compiti, il Comitato centrale dispone di una Sede amministrativa professionale. Queste e altre disposizioni relative al Comitato centrale sono descritte in dettaglio in un Regolamento dell'attività.

Per dedicare una costante attenzione a determinati temi o compiti, a complemento della Sede amministrativa il Comitato centrale può istituire dei gruppi specializzati. I compiti, le competenze, le responsabilità e la composizione di questi gruppi specializzati vengono definiti in modo specifico dal Comitato centrale.

²Il Comitato centrale stabilisce la quantità e le date delle sue riunioni. All'occorrenza, il/la Presidente centrale può convocare riunioni straordinarie. Inoltre, due o più Membri del Comitato centrale possono richiedere congiuntamente la convocazione di una riunione, indicandone i motivi.

³Trattative e decisioni vengono messe a verbale.

⁴Fintanto che nessun Membro solleva obiezioni, il Comitato centrale può, in casi urgenti, decidere in merito a una questione mediante procedura circolare.

3. Società di revisione esterna

Art. 26 Società di revisione esterna

L'Assemblea dei delegati nomina, per un anno, una Società di revisione riconosciuta. La rielezione è possibile. I compiti sono stabiliti in base alle disposizioni di legge in vigore.

4. Commissione di controllo della gestione

Art. 27 Commissione di controllo della gestione

¹La Commissione di controllo della gestione (CCG) è composta da tre Membri ed elegge fra i suoi Membri il/la Presidente. Nella composizione deve essere garantita una rappresentazione equilibrata dei generi.

²I Membri della CCG vengono eletti dall'Assemblea dei delegati per tre anni. La rielezione è possibile. La durata complessiva del mandato non può superare i 12 anni.

³La CCG controlla il rispetto degli statuti e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei delegati e del Comitato centrale.

⁴L'organizzazione, le competenze e i compiti dettagliati sono disciplinati in un regolamento, approvato dall'Assemblea dei Delegati.



I vostri nuotatori di salvataggio

5. Consiglio Cristoforo

Art. 28 Scopo e organizzazione

¹Per premiare i/le soccorritori/trici è stato creato un consiglio indipendente con il nome di "Consiglio Cristoforo SSS". I suoi compiti e le sue competenze sono disciplinati in un regolamento.

²Il/La Presidente e i Membri del consiglio vengono eletti dall'Assemblea dei delegati della SSS. Il consiglio è composto di regola da un/una rappresentante per ogni Regione e dal/dalla Presidente. Nella composizione deve essere garantita una rappresentanza equilibrata dei generi.

VI. Finanze

Art. 29 Mezzi finanziari

¹I mezzi della SSS sono costituiti da:

- contributi ordinari e straordinari dei Membri
- lasciti/eredità
- proventi da manifestazioni proprie e corsi di formazione
- proventi da servizi, sponsorizzazioni e accordi di prestazione
- sovvenzioni
- altre donazioni di vario tipo

²L'anno contabile della SSS corrisponde all'anno civile.

³Le entrate e il patrimonio dell'associazione vengono impiegati esclusivamente per promuovere gli obiettivi della stessa. I Membri non hanno diritto a eventuali eccedenze contabili.

⁴La SSS versa le tasse sociali della CRS e di altre organizzazioni alle quali risulta affiliata.

Art. 30 Responsabilità

Per le passività della SSS risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

VII. Disposizioni finali

Art. 31 Modifica degli statuti e scioglimento

¹Per essere valide, le modifiche degli statuti necessitano dell'approvazione di due terzi di tutti i voti espressi.

²Le modifiche degli statuti e della filosofia dell'associazione vengono sottoposte al consiglio della Croce Rossa per l'approvazione.

³La SSS può essere sciolta solo da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

⁴Nel caso in cui la SSS venisse sciolta, il suo patrimonio viene trasferito alla Croce Rossa Svizzera che ha il compito di conservarlo per un periodo di cinque anni e di tenerlo in serbo per uno scopo conforme agli obiettivi della SSS.



I vostri nuotatori di salvataggio

Art. 32 Entrata in vigore e annullamento del diritto attuale

¹I presenti statuti entrano in vigore, con riserva di approvazione da parte del Consiglio della Croce Rossa, all'Assemblea dei Delegati 2025.

²I regolamenti e le decisioni che si rendono necessari sulla base dei presenti statuti oppure che sono in contraddizione con essi devono essere emanati o rispettivamente adattati entro un anno dall'entrata in vigore degli statuti stessi.

³Le Regioni e le Sezioni devono adattare i loro statuti a quelli della SSS entro tre anni dalla loro entrata in vigore.

Sursee, 26 aprile 2025

Società Svizzera di Salvataggio SSS

Presidente centrale

Vicepresidente centrale

Aline Muller

Clemente Gramigna